

STATUTO DI

"AMICHE PER MANO - A.P.S."

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in forma di Associazione di promozione sociale l'Associazione denominata: "AMICHE PER MANO - APS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n.117/2017.
2. In conseguenza della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 –FINALITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - a) sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle problematiche legate alle patologie tumorali di tipo femminile sia dal punto di vista fisico che sociale;
 - b) stimolare le agenzie sanitarie operanti sul territorio;
 - c) rappresentare i diritti delle donne per la prevenzione e cura dei tumori femminili, per garantire l'accesso a cure di alta qualità e omogenee su tutto il territorio nazionale;
 - d) offrire auto-mutuo-aiuto organizzando gruppi di incontro tra soggetti affetti della stessa patologia;
 - e) creare, in tutte le regioni, una rete di servizi per accompagnare i Soci a visite, esami, nonché ritiro di referti, fornire assistenza alla degenza e sostegno per eventuali altre necessità connesse;
 - f) creare dei rapporti di collaborazione con altri Enti e Associazioni che si occupano di patologie oncologiche di tipo femminile;
 - g) svolgere attività ricreative, ludiche, sportive dilettantistiche e di tempo libero per i propri Associati e non nei settori della cultura, dello sport, del turismo, della promozione e solidarietà sociale;
 - h) organizzare seminari, incontri, corsi, iniziative e attività culturali inerenti le patologie tumorali femminili affrontando il tema della prevenzione e del recupero grazie ad uno stile di vita sano ed equilibrato;
 - i) promuovere la ricerca scientifica sul tumore al seno;
 - j) rappresentare i diritti delle donne per la prevenzione e cura dei tumori femminili affinché ognuna abbia accesso a cure specialistiche di alta qualità e senza alcuna disparità sull'intero territorio nazionale;
 - k) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti e alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del cittadino;

l) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative nonché forme consortili tra Associazioni e altre Organizzazioni;

m) promuovere e organizzare iniziative e attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, della promozione e solidarietà sociale, della cultura, con attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei Soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale di intrattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, bar, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;

n) svolgere altre attività attinenti all'obiettivo sociale.

Art 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a) promuovere interventi mirati per la prevenzione e per la diagnosi precoce per le patologie tumorali di tipo femminile;

b) offrire auto-mutuo-aiuto organizzando gruppi di incontro tra soggetti affetti della stessa patologia;

c) creare, in tutte le Regioni, una rete di servizi per accompagnare i Soci a visite, esami, nonché ritiro di referti, fornire assistenza alla degenza e sostegno per eventuali altre necessità connesse;

d) creare dei rapporti di collaborazione con altri Enti e Associazioni che si occupano di patologie oncologiche di tipo femminile;

e) svolgere attività ricreative, ludiche, sportive dilettantistiche e di tempo libero per i propri Associati e non nei settori della cultura, dello sport, del turismo, della promozione e solidarietà sociale;

f) organizzare seminari, incontri, corsi, iniziative e attività culturali inerenti le patologie tumorali femminili affrontando il tema della prevenzione e del recupero grazie ad uno stile di vita sano ed equilibrato;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Associati, dei loro Familiari o di Terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – AMMISSIONE

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I Soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci, se minorenni, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

5. La qualità di Socio si intende acquista con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota associativa annuale e potrà essere sospesa o respinta dal Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dalla presentazione, con provvedimento motivato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun Associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI

1. I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun Associato ha diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi Sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun Associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e, quanto deliberato dagli Organi Sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di Associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'Interessato.

Art. 9 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli Organi Sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro Componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto a esprimere un voto.

3. Agli Associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro Associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo Sociale o a un Dipendente.

7. Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

8. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'Associato.

Art. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri Associati;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
 - 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
 - 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera con posta o a mezzo mail, o con avvisi affissi alla bacheca della Sede Sociale e pubblicati sul sito internet dell'Associazione, se posseduto.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza della prima e della seconda convocazione.

Art. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati, presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti e rappresentati.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati iscritti a Libro Soci e delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli Interventuti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Può essere visionato da tutti i Soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5 del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

Art. 15 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;

- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non Soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 17 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso dell'esercizio, dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli Amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata anche tramite mezzo elettronico. In caso di urgenza

la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC, Whatsapp inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei Componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi Componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la Rappresentanza Legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai Soci, ai Terzi e a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario tiene aggiornato il libro Verbali Assemblee dei Soci e dell'Organo di Amministrazione, nonché il Libro dei Soci.

Provvede al disbrigo della corrispondenza e degli atti amministrativi dell'Associazione, redige i verbali delle sedute degli Organi Sociali e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del sodalizio.

Redige e presenta all'Organo di Amministrazione la bozza di rendiconto economico e finanziario consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e sociali nei limiti previsti dall'art.22 c.5 del presente Statuto.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida Ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 21 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra Giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il Libro degli Associati;
 - b) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei Volontari contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un Regolamento Interno.

Art.23 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili e immobili provenienti da donazioni e lasciti;

Il patrimonio deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

Art. 24– RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da Soci e Familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla Legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai Regolamenti.

Art. 25 – SCRITTURE CONTABILI

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26–ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari esigenze, motivate, lo richiedano gli adempimenti di cui al punto 2 possono essere espletati entro il 30 giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Bilancio Sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27– DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28– ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29– DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il Liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30– DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.